



A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV
Associazione – Ecologica – Zoofila – Ambientale –
Ittico – Venatoria – Guardaboschi - Guardiaparchi -
Viabilità Stradale – Protezione Civile
“ONLUS”

COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB)

Via Volta n° 11

Cap. 20900 Monza (MB)

Presidente Cell.3488782480 - Vice Presidente.Cell.3516299188

E-MAIL- guardiezoofile.aezami@gmail.com

E-MAIL PEC- Aeza.lombardia@pec.libero.it

E-MAIL- imr.angelo@gmail.com

STATUTO

SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE IN ESENZIONE DI
IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 82 COMMA 3 E 5 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 117 DEL 2017 (CODICE DEL TERZO
SETTORE).



ARTICOLO. 1

Denominazione e sede

- 1.** È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione di Volontariato Denominato "A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE – ODV ", qui di seguito detta, ASSOCIAZIONE ECOLOGICA ZOOFILO, AMBIENTALE, GUARDIA NAZIONALE, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, L'Associazione **A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB)**, ha la sede Legale nel Comune di **MONZA (MB)**, in **Via Volta n° 11 CAP. 20900 Monza (MB)**. Il trasferimento della Sede Legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica Statutaria, ha l'Obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti della PROTEZIONE CIVILE in forma abbreviata A.E.Z.A. oppure A.E.Z.A. O.N.L.U.S. L'Associazione **A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB)**, è indipendente, apolitica e senza fini di lucro, con sede **Regione Lombardia Monza (MB) in Via Volta n° 11, CAP. 20900 Monza (MB)**, , che assume la forma giuridica di Associazione.
- 2.** L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 3.** L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/17, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni da dare ai Pubblici Enti.
- 4.** L'Organizzazione ha sede Legale nel **Comune di MONZA (MB)**, Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Detta Sede naturale può essere trasferita in altre sedi, purché all'interno del medesimo Comune. Con delibera del Consiglio Direttivo

possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia.

L'Associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB)**, ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla Legge Italiana e dal presente Statuto.

5. L'organizzazione si impegna nella completa disponibilità alle Forze dell'Ordine qualora quest' ultime ne facessero richiesta e nei limiti previsti dal seguente Statuto.
6. Il logo che identifica e contraddistingue l'associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB)**, è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante

IL LOGO



ARTICOLO 2 FINALITA' E ATTIVITA':

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Protezione Civile ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), e successive modificazioni;
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo



2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Per il raggiungimento di tali Finalità è compito dell'associazione A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB),

- La difesa ittico – venatoria – micologici e in generale la tutela dell'ambiente, attraverso il controllo dei corsi d'acqua, il controllo della fauna e della flora, il controllo delle acque interne (fiumi e laghi), la salvaguardia marittima acque aperte e il controllo dell'abbandono nell'ambiente di rifiuti nonché attività di verifica di siti considerati discariche abusive;
- Attività di prevenzione incendi;
- Corsi di difesa personale, a tutela dei servizi di "sicurezza pubblica" eventi Mondani, sportivi, fiere e manifestazioni di vario tipo;
- Corsi per Guardie Zoofile ambientali, ittici – venatori;
- Corsi per espletamento servizio di Viabilità Stradale (Agenti del traffico), nonché attività diretta di gestione della viabilità stradale su richiesta delle forze dell'ordine;
- Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
- Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;
- PROTEZIONE CIVILE, in caso di calamità naturale, in aiuto alla popolazione nel momento di terremoti ed incendi ed alluvioni, allagamenti in caso di temporali o straripamento di fiumi o laghi.
- Corsi di Primo Soccorso Sanitario (BLS – BLSD)

In particolare l'obiettivo dell'Associazione A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB), è:

- Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura;
- Difendere la biodiversità in tutte le sue forme; Offrire un'adeguata protezione a



tutte quelle zone d' interesse artistico culturale e adoperarsi per una tutela dell'ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell'essere umano in genere.

1. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3

Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5.

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'iscrizione è subordinata al versamento annuale della quota di iscrizione stabilita annualmente e al superamento del colloquio formativo in Sede. Tali condizioni sono imprescindibili per poter accedere alle attività dell'associazione.



4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. IL SOCIO ATTIVO, s'impegna a custodire tutto il materiale con scritta A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV, con cura senza cederlo a terzi (Tesserino di Appartenenza all'Associazione A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE, Divise, Pettorine, materiale cartaceo e tutto ciò di appartenenza alla suddetta Associazione A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV) ed a restituirlo in caso di DIMISSIONE O ESPULSIONE. Chi per tali cause, non farà più parte dell'Associazione A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB), va a perdere eventuali somme versate e come scritto sopra, dovrà restituire obbligatoriamente tutte le divise che portino i loghi con scritta A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV, anche se pagate dal Socio Attivo o Socio Sostenitore, compresi Attestati, Elogi, Targhe, Trofei e TESSERINO di riconoscimento di appartenenza all'A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV integro così per come è stato rilasciato, e concede inoltre ampia facoltà all'Associazione A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV di rivalsa Legale e Civile

1. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- Mancato versamento della quota associativa;
- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;



Recedere dall'appartenenza all'organizzazione

- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- ☐ Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ Rispettare le delibere degli organi sociali;
- ☐ Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ☐ Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- ☐ Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7.

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



ART. 8.

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
- 2, Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3, Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di Tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9.

Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla



convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione in prima con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10.

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti



- associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici, dal ricevimento della richiesta.
 5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
 6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
 7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - Elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - Amministra l'organizzazione;
 - Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11. **Il Presidente**



1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Il Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza
5. sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12.

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al



medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 13.

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14.

Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15.

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 16.
Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17.
Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18.
Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19.
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione di volontariato dell'associazione **A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB)**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20.
Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21.
PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Organizzazione è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.



Il Presidente è preposto:

- alla convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso dalla sede legale;
- all'emanazione dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- al mantenimento dei rapporti con gli organi di Governo e le altre Autorità Ministeriali;
- alla cura dei rapporti con le organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e soci;
- alla nomina degli avvocati e dei procuratori legali per la tutela degli interessi dell'Associazione conferendo le procure generali e speciali agli uffici dell'Associazione;
- Alla nomina del Presidente Onorario;
- Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo;
- L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto;
- Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni;
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 22 **SEGRETARIO**

Il segretario eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio Direttivo;
- Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;

- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;



ART. 23 **TESORIERE**

Il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo, provvede su delega dello stesso, al movimento del danaro e dei valori dell'Associazione, in base alle attribuzioni e nei limiti che il Consiglio Direttivo vorrà delegargli.

Il Tesoriere può:

- Riscuotere i contributi associativi e ogni altro credito dell'Associazione;
- Eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni e ricevendo quietanza per i pagamenti;
- Depositare denaro e valori presso uno o più istituti di credito prescelti dal Consiglio Direttivo e controllare il movimento del conto corrente postale se istituito
- Tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente;
- Collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Consiglio Direttivo e rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche

ART. 24 **AGGREGAZIONE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell'A.E.Z.A. Guardia Nazionale – ODV con sede in Catanzaro alla via Domenico Mottola D'Amato n°12 Cap.88100 Catanzaro, alla quale l'associazione **A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB)**, è aggregata con atto costitutivo. L'organizzazione conserva la propria piena autonomia e libera iniziativa nella propria sfera di attività, sempre nel rispetto delle linee generali stabilite dall' Organizzazione Nazionale. Ha perciò un proprio Statuto e regolamento non contrastante con lo Statuto Nazionale.

ART. 25

Eventuali modifiche al seguente Statuto verranno approvate in Sede di riunioni straordinarie dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Comando regione Lombardia Monza (MB), su richiesta del Presidente.

ART. 26

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme presenti nel Codice Penale e alle disposizioni concernenti in materia di Codice Civile. Il presente



Statuto è costituito da VENTISEI articoli e n°DE Allegati più Atto costitutivo, Verbale dei soci numero 1 , Verbale straordinario dei soci numero 2 , ed è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci e dal Direttivo Regionale A.E.Z.A. GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB),

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE A.E.Z.A GUARDIA NAZIONALE-ODV DEL COMANDO REGIONALE REGIONE LOMBARDIA MONZA (MB),

ALLIEVI ROMINA

Presidente

Romina Allievi

DE CAROLIS ANGELO

Vice Presidente

Angelo Carolis

PISANO MASSIMILIANO CARMELO

Segretario

Massimiliano Pisano

DE CAROLIS ANTONIO

Tesoriere

Antonio Carolis

CHISARI VINCENZO

Consigliere

Vincenzo Chisari

SAMMARCO COSIMO

Consigliere

Cosimo Sammarco

OTTANA' GIOVANNA

Consigliere

Giovanna Ottana

Monza (MB), li 22/01/2026.

**IL SEGRETARIO A.E.Z.A.
PISANO MASSIMILIANO CARMELO**

Massimiliano Pisano

**IL PRESIDENTE A.E.Z.A.
ALLIEVI ROMINA**

Romina Allievi